

TRIBUNALE DI FROSINONE
RICORSO EX ART. 702-BIS C.P.C.

Città di Frosinone

Avv. Marina Giannetti
Tel 0775 265 6534
Fax. 0775 265 8888
Mail:
avvocatura@comune.frosinone.it

COMUNE DI FROSINONE (cod. fiscale 00264560608), in persona del Sindaco p.t. avv. Nicola Ottaviani, rapp.to e difeso per delega in calce dall'avv. Marina Giannetti (c.f. GNNMRN68S62E340N) in virtù della delib. G.C. n. 32 del 05.02.2020, e con lei el.te dom.to in Frosinone presso la Casa Comunale sita in piazza VI Dicembre; il procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0775 265 8888 oppure all'indirizzo di posta elettronica marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it.

CONTRO

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, presso la sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (c.a.p. 00145).

PREMESSO IN FATTO

- i. L'Amministrazione Comunale vanta nei confronti della Regione Lazio i seguenti crediti:
- A) € 46.653,75 quale saldo finale progetto rete fognaria acque nere loc. Maniano - via Colle S. Angelo Cod. A5/15 di cui alla determinazione Regione Lazio G16589/2016 (**doc. 1, doc. 2, doc. 3**);
 - B) € 78.825,96, a titolo di "LR 14/99 rimborso oneri personale - anno 2017" di cui alla determinazione Regione Lazio n. G17993 del 20.12.2017 (**doc. 4** - cfr. nota Regione Lazio prot. n. 7482/2018 di comunicazione della determ. dirig. Regione Lazio n. G17993/2017 con allegato conto economico);
 - C) € 78.825,96, a titolo di "LR 14/99 rimborso oneri personale - anno 2018" di cui alla determinazione Regione Lazio G13922 del 5.11.2018 (**doc. 5** - cfr. nota Regione Lazio prot. n. 7063/2019 di comunicazione della determ. dirig. Regione Lazio con allegato conto economico).
 - D) € 66.000,00, a titolo di "Realizzazione interventi di risanamento qualità dell'aria I sal 20%" di cui alla determinazione Regione Lazio

G16546/2018 (**doc. 6**);

E) € 35.599,39, a titolo di "*L.R. 3/10 art. 15 - interventi in favore del pendolarismo -II acconto e qp III acconto*" di cui alla determinazione Regione Lazio G04205/2019 (**doc. 7**);

F) € 2.000,00, a titolo di "*LR 20/2007 acconto annualità 2019 ist. Giovani*" di cui alla determ. Regione Lazio G06334/2019 (**doc. 8**) come da nota Regione Lazio acquista al prot. n. 32352 del 14.06.2019 di comunicazione della determ. dirigit. Regione Lazio n. G06334/2019 con allegato conto economico (**doc. 9**);

G) € 1.000,00, a titolo di "*LR 20/2007 - annualità 2019 acconto 50% gestione consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi*" di cui alla determinazione Regione Lazio G06335/2019 e relativo allegato B (**doc. 10**);

H) € 5.518,04, a titolo di "*Bando 2019 - contributi per OdV protezione civile spese gestione e manutenzione - acconto 65%*" di cui alla determinazione Regione Lazio G09627/2019 (**doc. 11**) e da successivo provvedimento di liquidazione registrato dall'Ufficio Ragioneria della Regione Lazio con n. 0020368/2019 (**doc. 12 - cfr.** nota del Comune di Frosinone prot. n. 7490 del 10.02.2020);

ii. trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, come emerge dai predetti provvedimenti regionali nonché dalla pec dell'11.10.2019 (**doc. 13**), a firma della Dott.ssa Francesca Bonfigli quale direttrice della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Area Ragioneria ed Entrate, nella quale esplicitamente si riconosce l'esistenza dei predetti crediti;

iii. il pagamento di detti crediti è stato tuttavia dalla Regione Lazio bloccato dapprima in via di fatto e, in seguito alle diffide avanzate dal Comune di Frosinone (cfr. nota prot. 51803 del 07.10.2019 dell'Ufficio Comunale della Protezione Civile – **doc. 14**), a mezzo:

- della predetta pec dell'11.10.2019 (cfr. doc. 13), con la quale l'ente

regionale ha comunicato l'avvio della procedura di compensazione di quota parte dell'importo di € 1.373.981,19, asseritamente dovuto dal Comune di Frosinone a titolo di "*forniture idriche anno 2003 - sorte*":

- con specifico riferimento al credito sub precedente lett. H, della nota prot. n. 65376 dell'11.12.2019 (**doc. 15**);

iv. il Comune di Frosinone ha, pertanto, contestato detto omesso pagamento dei propri crediti correlato all'avvio della procedura di compensazione, con la predetta nota prot. n. 54684 del 21.10.2019 a firma del dott. Vincenzo Giannotti, dirigente del Settore Gestione Risorse (**doc. 16**), all'uopo segnalando l'intervenuta prescrizione del credito, opposto dalla Regione, in compensazione dei propri debiti verso l'ente locale;

v. con nota prot. n. 56539 del 30.10.2019 (**doc. 17**) a firma dell'ing. Wanda D'Ercole, direttrice della Direzione Regionale Appalti Pubblici, la Regione Lazio ha replicato alla nota comunale prot. n. 54684/2019, allegando le seguenti note (cfr. doc. 17):

-nota prot. n. 104993 del 23.10.1996;

-nota prot. n. 11594/OS del 01.10.1999;

-nota prot. n. 149130/2A/10 del 2.09.2004;

-nota prot. n. 146942 del 29.07.2009;

- nota prot. n. GR/03/17 n. 387997 del 7.07.2014;

- nota prot. n. 411265 del 29.05.2019;

- nota prot. n. 564670 del 17.07.2019

asseritamente costituenti diffide e messe in mora che avrebbero declinato, per ciascuno degli anni dal 1983 al 2003, la quota per sorte e la quota per interessi di ritardato pagamento dovute dal Comune a fronte della erogazione delle forniture idriche relative ai predetti anni;

vi. il Comune di Frosinone ha replicato alla predetta nota 56539 del 2019, con nota prot. n. 64548 del 09.12.2019 a firma del dott. Vincenzo Giannotti (**doc. 18**), ivi evidenziando come, contrariamente a quanto

affermato dalla Regione Lazio, rispetto agli importi asseritamente ancora dovuti relativi all'anno 2003 e all'anno 2004, le diffide inoltrate dalla medesima Regione non fossero affatto idonee allo scopo.

Precisamente, in detta nota è stato osservato che, ferma la palese irrilevanza delle diffide del 1996 e 1999 (relative a forniture pregresse e che peraltro hanno costituito oggetto di un separato contenzioso), la nota prot. n. 149130 del 02.09.2004 riguarda *per tabulas* le forniture idriche erogate nel periodo 1.11.1983- 31.12.2001 (invero oggetto del predetto giudizio civile, definito con sentenza della Corte di Appello n. 5895/2015 – cfr. **doc. 19**) e non anche le forniture idriche relative all'anno 2003 (per il quale è stata operata la indebita compensazione) e all'anno 2004 che pure, in alcune note allegate dalla Regione, vengono rivendicati (cfr. allegati al doc. 17).

Né il decreto ingiuntivo n.1057 del 2005 (**doc. 20**) sulla cui opposizione si è pronunciata la citata sentenza della Corte di Appello n. n. 5895/2015 faceva alcun riferimento al periodo 2003- 2004.

Pertanto, le successive note della Regione, a partire da quella del 29.07.2009 prot. 146942 in atti, non consentono di far sopravvivere importi relativi a crediti ormai prescritti.

E' poi il caso di osservare come detta nota del 29.07.2009 prot. n. 146942, contrariamente a quanto *ex adeverso* affermato, non rechi alcuna declinazione degli importi dovuti per ciascuno anno, limitandosi a richiedere in modo generico ed apodittico per il periodo 1983-2004 (!) la somma di € 6.794.197,66 di cui € 4.629.992,58 per sorte e € 2.164.205,08 per interessi di ritardato pagamento al 30.06.2009, senza allegare alcun prospetto, invero citato nella nota medesima ma mai trasmesso (come dimostrato dalla stessa documentazione allegata dalla Regione alla nota prot. n. 56539 del 30.10.2019, da cui emerge che la diffida del 29/07/2009 non rechi alcun allegato - cfr. doc. doc. 17).

Sennonché, nonostante il Comune di Frosinone abbia evidenziato l'indebito blocco dei pagamenti dei crediti comunali certi liquidi ed esigibili, motivatamente contestando la compensazione, in quanto relativa a controcrediti inesistenti e comunque prescritti, la Regione Lazio a tutt'oggi ha omissi i predetti dovuti pagamenti, cagionando grave nocumento finanziario all'ente locale, che peraltro ha in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater, comma 4 TUEL, avviata con la deliberazione del Consiglio Comunale 17 marzo 2013, n. 10 e approvata con deliberazione numero 256/2013/PRSP della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti (**doc. 21**), ivi dettando numerose raccomandazioni e operando successivi costanti controlli (**doc. 22**).

PREMESSO IN DIRITTO

i) Sulla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati dal Comune di Frosinone.

I crediti vantati dal Comune di Frosinone, il cui pagamento è stato omissi dalla Regione Lazio, sono certi liquidi ed esigibili come sopra documentato e come dimostrato dal comportamento della medesima Regione Lazio che, nel pretendere di estinguerli attraverso la compensazione di asseriti controcrediti derivanti dalla fornitura idriche erogate nell'anno 2003, ne riconosce appunto l'esistenza (e dunque la certezza), la liquidità (nel *quantum*) e l'esigibilità.

ii) Sulla inapplicabilità dell'istituto della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c., quale modo di estinzione dei predetti crediti comunali.

La Regione Lazio ha indebitamente omissi il pagamento dei predetti crediti invocando l'avvio di un procedimento di compensazione legale, peraltro mai formalmente concluso.

Infatti, poiché l'asserito controcredito da erogazione di forniture idriche

è stato dal Comune di Frosinone contestato nella sua esistenza (oltre che nel *quantum*, in proposito rimarcandosi che la contestazione della "esistenza" del credito viene a risolversi, in ogni caso, anche in un difetto del requisito di "liquidità" - cfr. Corte cass. Sez. U., sentenza n. 2234 del 05/06/1975; id. Sez. L, Sentenza n. 14818 del 18/10/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 13208 del 31/05/2010; id. Sez. U., sentenza n. 23225 del 15/11/2016) attraverso l'eccezione (come si dirà in seguito, fondata) di intervenuta prescrizione del relativo diritto (cfr. doc. 16 e doc. 18), la Regione Lazio non avrebbe potuto invocare detto modo di estinzione delle proprie incontestate obbligazioni nei confronti dell'ente locale.

Al riguardo, si rimarca che la compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, che si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore.

La *ratio* dell'istituto è individuata nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito (Lombardia/103/2014/PAR dell'11 marzo 2014).

La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale opera in presenza dei seguenti presupposti: certezza, liquidità ed esigibilità.

E' pacifico che in assenza dei presupposti di legge, la compensazione legale non possa operare, a prescindere dalla natura dei soggetti titolari delle obbligazioni giuridiche per le quali è invocata detta modalità di estinzione.

In particolare, con specifico riferimento ai rapporti commerciali tra ente locale e società partecipata è stato puntualizzato che i reciproci crediti possono essere estinti mediante compensazione legale, ma a tal fine "*occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze:*

l'ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell'ente locale socio (...) deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell'ente medesimo" e specularmente, "l'ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell'ente locale socio" deve corrispondere al debito dovuto, per il medesimo titolo, dalla partecipata (C. Conti, sez. reg. Lombardia n. 251/2017/PAR del 19 settembre 2017 che richiama C. Conti, sez. reg. contr. Veneto, n. 111/2017/PRSP del 20 febbraio 2017).

Ne consegue che la compensazione legale non possa operare se il credito sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare,

E, ancora, si richiama, in proposito, la recente sentenza del Tribunale Potenza, 18/09/2019, n. 702, secondo cui: *"Affinché si verifichi la compensazione legale è necessario che i debiti presentino una serie di caratteristiche: 1) la liquidità: il credito che risulta esistente dal titolo deve essere determinato nel suo ammontare; 2) la certezza: il credito deve derivare da rapporti non condizionali e determinati sotto il profilo oggettivo e soggettivo e, secondo la giurisprudenza, da rapporti accertati con sentenza passata in giudicato o non contestati processualmente; 3) l'esigibilità: il credito deve essere scaduto e, quindi, di esso si può chiedere l'adempimento. Ciò detto, la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove, come detto, la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigenza del credito".*

Nello stesso senso, si cita la sentenza del Tribunale Milano, sez. fer., 07/03/2018, n. 2649, la quale ha così argomentato: *"Il credito e debito perché possano essere compensati devono avere entrambi ad oggetto una somma di denaro o una quantità identica di cose fungibili dello stesso genere ed essere entrambi liquidi ed esigibili (arg. ex 1243 c.c.). Il controcredito che non sia liquido ma sia prontamente e facilmente liquidabile può essere anche esso*

opposto in compensazione. Per credito liquido si intende il credito determinato nell'ammontare in base al titolo, invece per credito certo si indica un credito rispetto al quale non solo non vi è una contestazione relativa al quantum, ma anche rispetto all'an. La certezza, infatti non emerge dal 1243 c.c. perché attiene all'esistenza dell'obbligazione e quindi al titolo costitutivo del credito(non al suo ammontare). Se viene contestata l'esistenza stessa dell'obbligazione allora la liquidità ed esigibilità sono provvisorie e legate alla sopravvivenza del titolo contestato, ciò impedisce che si realizzi la finalità della compensazione, ovvero la c.d. estinzione soddisfattoria reciproca fra le parti".

Pertanto, stante la contestazione da parte del Comune odierno ricorrente nell'an, oltre che nel quantum, del controcredito opposto in compensazione dalla Regione Lazio, difettano i presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. e pertanto la compensazione non poteva né può ritenersi operante, onde la Regione Lazio avrebbe dovuto liquidare i crediti comunali ed eventualmente agire in giudizio per far accertare i propri crediti, contestati dal Comune di Frosinone (asserito debitore).

iii) Sulla inesistenza del controcredito opposto dalla Regione Lazio in compensazione per intervenuta prescrizione.

Fermo quanto eccepito alla precedente lettera ii) sulla inapplicabilità dell'istituto della compensazione legale invocato dalla Regione Lazio per difetto dei presupposti di cui al citato art. 1243 c.c., è comunque interesse del Comune di Frosinone, per scrupolo difensivo, far accertare l'inesistenza dei crediti opposti in compensazione dalla controparte.

Canoni idrici anno 2003 – sorte € 1.373.981,19.

Innanzitutto la Regione Lazio ritiene - come risulta dalla pec dell'11.10.2019 (cfr. doc. 13) - di poter estinguere tutti i crediti comunali di cui alle lettere da A) a H) della parte in fatto, attraverso la compensazione di essi con il controcredito di € 1.373.981,19,

asseritamente vantato dalla Regione Lazio a titolo di *"forniture idriche anno 2003 – sorte"*.

In realtà il predetto credito regionale era palesemente prescritto al momento dell'intervenuta esigibilità dei crediti comunali di cui alla lett. i) delle predette premesse in fatto (a seconda dei casi, diventati esigibili negli anni 2016, 2018 e 2019), atteso che esso si era estinto già nell'anno 2008 per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 cod. civ. (a mente del quale si prescrive in 5 anni *"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*).

In proposito, si rileva che per un consolidato orientamento giurisprudenziale, il pagamento del corrispettivo della somministrazione di acqua che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica con connotati di autonomia onde esso ricade nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., con conseguente assoggettamento del relativo credito alla prescrizione breve quinquennale (Cass. 1442/2015; Cass. 19838/2013; Cass. 11918/2002; Cass. 6209/1999).

Nel caso di specie, il rapporto tra la Regione Lazio e il Comune di Frosinone risulta disciplinato dalla convenzione del 31.08.1961 (**doc. 23**), sottoscritta dalla Cassa del Mezzogiorno e l'ente locale: in particolare, la Cassa del Mezzogiorno aveva affidato all'ente comunale la gestione delle acque di acquedotto, costruite dalla Cassa e poste a valle del serbatoio comunale. All'art. 7 si prevedeva che la Cassa avrebbe ceduto l'acqua al comunale all'altezza del predetto serbatoio e il comune avrebbe dovuto pagare il corrispettivo per tale fornitura idrica attraverso rate semestrali posticipate (come indicato all'art. 10 della convenzione).

Successivamente, le attività di pertinenza della Cassa del Mezzogiorno

sono state poi attribuite alla competenza delle Regioni, sicché, con decreto ministeriale 4.8.1983, è stato disposto il trasferimento alla Regione Lazio del personale già impiegato presso la Cassa del Mezzogiorno e, a decorrere dal 1.11.1983, la gestione degli acquedotti, prima affidata alla Cassa del Mezzogiorno, è passata alla Regione Lazio (**doc. 24** – cfr. delibera della G.R. Lazio del 29.10.1983 n. 6211).

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito in una fattispecie analoga a quella odierna e tra le medesime parti, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal Comune di Frosinone avverso il D.I. n. 1057 del 2005 (cfr. doc. 20) con il quale la Regione Lazio aveva ingiunto il pagamento di canoni idrici relativi ad annualità precedenti al 2003 (cfr. sentenza n. 946/2011 pronunciata dal Tribunale di Frosinone - **doc. 25** - confermata dalla citata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5895/2015 – cfr. doc. 19).

Stante il carattere semestrale delle prestazioni richieste, la citata giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto la pretesa della Regione Lazio assoggettabile al termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4, essendo questo ultimo riferibile a tutte quelle prestazioni che, costituendo il corrispettivo di una controprestazione resa nei periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono, maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili alle scadenze convenute; la brevità del termine trova infatti giustificazione proprio nella continuità del rapporto, la quale da un lato consente e impone un accertamento in tempi relativamente rapidi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, dall'altro esclude che la prescrizione di una singola prestazione pregiudichi il diritto all'adempimento di quelle successive, per le quali non sia ancora decorso il relativo termine (cfr. Cass., Sez. 3, 30 gennaio 2008, n. 2086; v. anche Cass., Sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2006, n. 12140).

Né risultano pervenuti al Comune di Frosinone atti interruttivi della prescrizione.

La prima richiesta relativa ai canoni maturati nell'anno 2003 (con riferimento ai quali è stata operata la indebita compensazione), è datata 29.07.2009 (nota prot. 146942) ed è pervenuta in data 13.08.2009 (cfr. doc. 17 cit.): antecedentemente a detta data non risulta alcun atto interruttivo, palesemente non valendo a interrompere la prescrizione la precedente richiesta, ricevuta in data 7.09.2004 (nota prot. 149130/2A/10 - cfr. allegati del doc. 17 cit.), invocata dalla Regione Lazio, nella quale si richiedevano infatti esclusivamente i corrispettivi ancora dovuti per le annualità 1983-2001.

Canoni idrici anno 2004 - sorte € 572.720.86.

Quanto ai canoni maturati nell'anno 2004, sebbene non espressamente invocati in compensazione, sono comunque dalla Regione indicati quale fonte di un proprio credito verso l'ente locale.

Pertanto, anche al fine di evitare possibili future eccezioni di compensazione da parte della controparte, si evidenzia, anche per essi l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Precisamente, sebbene la Regione non dettagli il periodo di maturazione del proprio credito, parlando genericamente di anno 2004, è evidente che la sua pretesa sia relativa al primo semestre di detto anno.

Infatti, la gestione delle reti idriche e fognanti è stata affidata alla società ACEA ATO 5 s.p.a. con decorrenza dall'1.07.2004, a seguito dell'affidamento alla stessa della concessione del servizio idrico integrato: si producono al riguardo il verbale di consegna dell'1.07.2004 (**doc. 26**) e la delib. G.C. n. 347/2004 che lo ha approvato (**doc. 27**).

Pertanto, è evidente che la prima richiesta regionale pervenuta al Comune, volta a ottenere il pagamento del canone idrico relativo

all'anno 2004, ossia la richiesta datata 29.07.2009 (nota prot. 146942) pervenuta in data 13.08.2009, non sia idonea a interrompere la prescrizione perché successiva al termine prescrizionale del quinquennio, decorrente dal 30 giugno 2004 (scadenza del semestre per il pagamento della fornitura 1 gennaio -30 giugno 2004).

Né sono configurabili crediti regionali successivi al 30 giugno 2004 per essere nel frattempo il servizio stato trasferito alla società ACEA ATO 5, come sopra documentato.

* * * * *

Fermo quanto sopra eccepito sulla tardività della nota regionale pervenuta all'ente locale in data 13.08.2009, in quanto intervenuta dopo l'avvenuta prescrizione per decorso del termine di cinque anni dalla maturazione dei crediti per le forniture idriche in discussione (cfr. Cass. civ., sez. 3, 5.04.2016 n. 6549), si dubita che la stessa potrebbe comunque avere valore *ex se* di atto di costituzione in mora (tardivo), non recando affatto l'esatta individuazione del credito in ipotesi rivendicato, facendo genericamente riferimento nell'oggetto alle *"forniture idriche erogate nel periodo 1983-2004"* e nel corpo a un asserito debito del Comune di Frosinone *"pari a € 6.794.197,66 di cui € 4.629.992,58 in quota capitale e € 2.164.205,58 in quota interessi per mancato o ritardato pagamento, conteggiati ai tassi correnti nei periodi di riferimento e calcolati al 30.06.2009 così come indicato nell'allegato conteggio"* senza invero allegare alcun conteggio, così da non consentire all'ente locale di conoscere quale fosse il proprio debito in ipotesi maturato negli anni 2003 e 2004.

Una siffatta necessaria specificazione viene per la prima volta fatta con la nota prot. n. GR/03/17 n. 387997 del 7.07.2014 (cfr. allegata al doc. 17).

iv) La scelta del rito sommario di cognizione è da ritenere appieno giustificata, stante la non complessità della causa, che non appare

richiedere una particolare attività istruttoria.

Tutto questo premesso, il Comune di Frosinone, come in atti difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

a Codesto Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 702-bis, terzo comma, c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, e il termine per la costituzione del convenuto **REGIONE LAZIO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, presso la sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (c.a.p. 00145) cui, sin d'ora, si dà avvertimento che deve costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-bis, comma 4, c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702-bis, comma 5, dello stesso codice e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, sentir accogliere le conclusioni di cui appresso:

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, previo accertamento negativo dell'applicabilità della compensazione legale invocata dalla Regione Lazio e comunque del diritto della medesima Regione Lazio alla corresponsione dei canoni per forniture idriche relativi agli anni 2003 e 2004 in quanto infondato e comunque prescritto, condannare la convenuta Regione Lazio a corrispondere al Comune di Frosinone le seguenti somme:

- A. € 46.653,75 quale saldo finale progetto rete fognaria acque nere loc. Maniano - via Colle S. Angelo Cod. A5/15 di cui alla determinazione Regione Lazio G16589/2016;
- B. € 78.825,96, a titolo di "*LR 14/99 rimborso oneri personale - anno 2017*" di cui alla determinazione Regione Lazio n. G17993 del 20.12.2017;
- C. € 78.825,96, a titolo di "*LR 14/99 rimborso oneri personale - anno 2018*"

di cui alla determinazione Regione Lazio G13922 del 5.11.2018;

D. € 66.000,00, a titolo di *"Realizzazione interventi di risanamento qualità dell'aria I sal 20%"* di cui alla determinazione Regione Lazio G16546/2018;

E. € 35.599,39, a titolo di *"L.R. 3/10 art. 15 - interventi in favore del pendolarismo -II acconto e qp III acconto"* di cui alla determinazione Regione Lazio G04205/2019;

F. € 2.000,00, a titolo di *"LR 20/2007 acconto annualità 2019 ist. Giovani"* di cui alla determ. Regione Lazio G06334/2019;

G. € 1.000,00, a titolo di *"LR 20/2007 - annualità 2019 acconto 50% gestione consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi"* di cui alla determinazione Regione Lazio G06335/2019 e relativo allegato B

H. € 5.518,04, a titolo di *"Bando 2019 - contributi per OdV protezione civile spese gestione e manutenzione - acconto 65%"* di cui alla determinazione Regione Lazio G09627/2019;

2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la Regione Lazio alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori).

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

1. nota Regione Lazio del 21.06.2011 pervenuta il 05.07.2011 (lavori loc.tà Maniano);
2. determ. dirig. n. 786 del 31.03.2017 (lavori loc.tà Maniano);
3. nota Comune di Frosinone prot. 17257 del 3.04.2017 (lavori loc.tà Maniano);
4. nota Regione Lazio pervenuta in data 8.02.2018 (finanziamento personale trasferito anno 2017);
5. nota Regione Lazio pervenuta in data 8.02.2019 (finanziamento personale trasferito anno 2018);

6. determinazione Regione Lazio G16546 del 18.12.2018, con estratto BURL n. 58;
7. determinazione Regione Lazio G04205 del 5.04.2019;
8. allegato A della determ. dirig. G16546 dell'18.12.2018;
9. nota Regione Lazio pervenuta in data 14.06.2019 (finanziamento Consiglio Comunale dei giovani);
10. determ. dirig. Regione Lazio G06335 del 13.05.2019;
11. determ. dirig. Regione Lazio G09627 del 15.06.2019 con estratto dal BURL n. 58 suppl. 1;
12. nota Comune di Frosinone prot. 7490 del 10.02.2020;
13. nota Regione Lazio acquisita al prot. 52648 dell'11.10.2019 (avvio procedimento compensazione crediti idrici anni 2003-2004);
14. nota Comune di Frosinone prot. 51803 del 7.10.2019;
15. nota Regione Lazio acquisita al prot. 65376 dell'11.12.2019;
16. nota Comune di Frosinone prot. 54684 del 21.10.2019;
17. nota Regione Lazio acquisita al prot. 56539 del 31.10.2019 con n. 6 note regionali allegate;
18. nota Comune di Frosinone prot. 64548 del 9.12.2019;
19. sentenza Corte di Appello di Roma, sez. civ., n. 5895/2015;
20. ricorso per ingiunzione di pagamento e relativo d.i. n. 1057/2005 Trib. Frosinone;
21. delib. n. 256/2013/ PRSP della Sez. Reg. di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti;
22. delib. n. 256/2013 della Sez. Reg. di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti;
23. convenzione Cassa del Mezzogiorno- Comune di Frosinone del 31.08.1961;
24. delib. G.R. Lazio n. 6211 del 23.10.1985;
25. sentenza Tribunale di Frosinone, sez. civ., n. 946/2011;

26. verbale di consegna del servizio idrico dell'1.07.2004

27. delib. G.C. n. 347/2004

28. delib. di G.C. di incarico n. 32 del 5.02.2020.

Con riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro 2.261.125,15.

Il contributo unificato dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, diminuita della metà, per un importo pari a Euro 843.

Frosinone, 9 aprile 2020.

Avv. Marina Giannetti

Firmato digitalmente da:GIANNETTI MARINA
Data:09/04/2020 10:18:23